

INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DI TECHEDGE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. N. 58/1998 E DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO

PREMESSA

In data 26 ottobre 2020, Jupiter Tech Ltd, Jupiter Tech S.r.l., Domenico Restuccia, Equilybra S.p.A. (di seguito, “**Equilybra**”), ModaY Bits Consulting SL, Pietro Migliavacca, Massimo Compagnoni, Marco Scotti, Roberto Candido, Francesco Rutigliani, Erika Giannetti, Giorgio Racca, Nunzio Loiudice, Silvano Ucci, Sergio Cipolla, Marco Cambi, Fabrizio Fiocchi e Paolo Fumagalli hanno sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. a), b) e d)-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “**TUF**”), avente ad oggetto n. 13.690.769 azioni, rappresentative del 53,11% del capitale sociale di Techedge S.p.A. (di seguito, “**Techedge**”), società per azioni di diritto italiano, con sede in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale di Euro 2.577.723,00, interamente versato, partita IVA, codice fiscale e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 04113150967, le cui azioni risultano quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, il “**Patto Parasociale**”).

Con la sottoscrizione del Patto Parasociale, le Parti hanno inteso (i) definire alcune regole di condivisione e confronto in merito alla *governance* di Techedge ed alla circolazione e gestione delle azioni Techedge sindacate, nonché (ii) valutare congiuntamente l'individuazione di ulteriori modalità per la gestione unitaria delle azioni Techedge, se del caso anche attraverso la loro aggregazione, in tutto o in parte, in una società *holding*.

In tale contesto, in coerenza con le finalità del Patto Parasociale, in data 16 novembre 2020, Domenico Restuccia, Equilybra, Atena S.r.l. (società controllata da Domenico Restuccia) (“**Atena**”) e Temistocle S.r.l. (società interamente partecipata da Atena) (“**Temistocle**”) hanno sottoscritto un ulteriore accordo avente rilevanza parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF (di seguito, l’“**Accordo Atena**”) volto a disciplinare, tra l'altro, i reciproci impegni delle parti per l'esecuzione del conferimento in Atena delle azioni Techedge detenute, direttamente e indirettamente, da Domenico Restuccia e da Equilybra.

La sottoscrizione dell'Accordo Atena, la contestuale esecuzione del conferimento in Atena delle azioni Techedge detenute da Domenico Restuccia e da Equilybra - pari complessivamente al 36,95% del capitale sociale di Techedge - e l'acquisto da parte di Temistocle di ulteriori azioni Techedge, pari al 4,22% del capitale sociale di Techedge, hanno determinato il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 3, lett. b), e 109 del TUF, sulla totalità delle azioni Techedge (di seguito, l’“**OPA**”).

In considerazione di quanto precede, sempre in data 16 novembre 2020 Domenico Restuccia, Equilybra, Atena, Temistocle, ModaY Bits Consulting SL, Pietro Migliavacca, Massimo Compagnoni, Marco Scotti, Roberto Candido, Francesco Rutigliani, Erika

Giannetti, Giorgio Racca, Nunzio Loiudice, Silvano Ucci, Sergio Cipolla, Marco Cambi, Fabrizio Fiocchi e Paolo Fumagalli (di seguito, le “**Parti**”) hanno sottoscritto un *addendum* al Patto Parasociale (di seguito, l’“**Addendum**”), con il quale hanno inteso: (i) disciplinare l’adesione al Patto Parasociale di Atena e Temistocle; (ii) definire i reciproci impegni relativi all’OPA che sarà promossa da Temistocle anche per conto degli altri agenti di concerto; e (iii) apportare alcune modifiche alle previsioni relative alla circolazione delle azioni Techedge, condivise in considerazione del mutato assetto partecipativo di Techedge.

Si segnala che in data 16 dicembre 2020 Equilybra ha acquistato sul mercato n. 200.000 azioni, rappresentative dello 0,78% del capitale sociale di Techedge, le quali – per effetto delle previsioni di cui al Patto Parasociale – sono state automaticamente apportate al Patto Parasociale stesso (di seguito, l’“**Acquisto Equilybra**”). Pertanto, il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 14.206.304, rappresentative del 55,11% del capitale sociale di Techedge.

Di seguito, ai sensi dell’articolo 122 del TUF e degli articoli 129 e ss. del Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”), vengono fornite le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale, come modificato a seguito della sottoscrizione dell’Addendum e dell’Acquisto Equilybra.

Per maggior chiarezza, le previsioni modificative o integrative del Patto Parasociale previste dall’Addendum sono evidenziate con sottolineatura nel testo.

1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Techedge S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede in Milano, Via Caldera n. 21, capitale sociale di Euro 2.577.723,00, interamente versato, partita IVA, codice fiscale e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 04113150967, le cui azioni risultano quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”).

2. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE ED AZIONI CONFERITE NEL PATTO PARASOCIALE COME MODIFICATO DALL’ADDENDUM

- 1) **Domenico Restuccia**, nato a Messina (ME) il 6/7/1970, C.F. RSTDNC70L16F158B;
- 2) **Equilybra S.p.A.**, società italiana con sede legale in Milano (20121), via Arrigo Boito 8, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09251630969;
- 3) **Atena S.r.l.**, società italiana con sede legale in Milano (20153), via Caldera 21, partita IVA e codice fiscale 11452930966, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. MI - 2603538, il cui capitale sociale è detenuto per il 77,66% da Domenico Restuccia e per il 22,34% da Equilybra S.p.A.;

- 4) **Temistocle S.r.l.**, società italiana con sede legale in Milano (20153), via Caldera 21, 11464350963, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. MI - 2604432, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Atena S.r.l.;
- 5) **ModaY Bits Consulting SL**, società di diritto spagnolo con sede legale in Madrid, Avda. De Burgos 9, 28036, iscritta al *Companies Register* al n. B-86574209, società controllata da José Manuel Nieto Navarro, nato il 31 ottobre 1967, CF 05272192V,
- 6) **Pietro Migliavacca**, nato a Varese (VA) il 30/06/1955, C.F. MGLPTR55H30L682W;
- 7) **Massimo Compagnoni**, nato a Broni (PV) il 13/04/1954, C.F. CMPMSM54D13B201Q;
- 8) **Marco Scotti**, nato a Novi Ligure (AL) il 21/12/1968, C.F. SCTMRC68T21F965E;
- 9) **Roberto Candido**, nato a Genova (GE) il 27/03/1968, C.F. CNDRRT68C27D969L;
- 10) **Francesco Rutigliani**, nato a Milano (MI) il 02/11/1968, C.F. RTGFNC68S02F205C;
- 11) **Erika Giannetti**, nata a La Spezia (SP) il 17/08/1972, C.F. GNNRKE72M57E463A;
- 12) **Giorgio Racca**, nato a Milano (MI) il 30/11/1960, C.F. RCCGRG60S30F205L;
- 13) **Nunzio Loiudice**, nato a Altamura (BA) il 25/9/1070, C.F. LDCNNZ70P25A225V;
- 14) **Silvano Ucci**, nato a Lanciano (CH) il 12/08/1967, C.F. CCUSVN67M12E435J;
- 15) **Sergio Cipolla**, nato a Galliate (NO) il 17/12/1980, C.F. CPLSRG80T17D872L;
- 16) **Marco Cambi**, nato a Viareggio (LU) il 20/03/1969, C.F. CMBMRC69C20L833H;
- 17) **Fabrizio Fiocchi**, nato a Roma (RM) il 06/01/1969, C.F. FCCFRZ69A06H501O;
- 18) **Paolo Fumagalli**, nato a Milano il 28/12/1968, C.F. FMGPLA68T28F205K.

Con la sottoscrizione dell'Addendum, Atena e Temistocle hanno aderito incondizionatamente al Patto Parasociale con tutte le azioni Techedge da ciascuna detenute, pari a complessive n. 10.612.721 azioni, rappresentative del 41,17% del capitale sociale, nonché con le eventuali azioni Techedge che dovessero pervenire in vigenza del Patto Parasociale, ivi incluse le azioni Techedge portate in adesione all'OPA promossa da Temistocle.

Nell'Addendum, le Parti hanno altresì preso atto e riconosciuto reciprocamente che Jupiter Tech LTD e Jupiter Tech S.r.l. hanno cessato di essere parte del Patto Parasociale, avendo trasferito in data 13 novembre 2020 a Domenico Restuccia la totalità delle azioni Techedge da ciascuna originariamente detenute alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale.

Per effetto delle predette adesioni riconosciute nell'Addendum, nonché per effetto dell'Acquisto Equilybra, le azioni Techedge complessivamente conferite nel Patto

Parasociale ammontano attualmente a n. 14.206.304 azioni Techedge, pari al 55,11% del capitale sociale di Techedge (di seguito, le “Azioni Sindacate”).

Più in particolare, le Parti detengono le seguenti percentuali di partecipazione al capitale sociale di Techedge con pari diritti di voto:

SOCIO	N. AZIONI	% DEL CAPITALE DI TECHEDGE	% SUL TOTALE DELLE AZIONI SINDACATE
ATENA S.R.L.	9.523.869	36,95%	67,04%
TEMISTOCLE S.R.L.	1.088.852	4,22%	7,66%
EQUILYBRA S.p.A.	200.000	0,78%	1,41%
MODA Y BITS CONSULTING S.L.	466.220	1,81%	3,28%
MIGLIAVACCA Pietro	910.603	3,53%	6,41%
COMPAGNONI Massimo	1.240.110	4,81%	8,73%
SCOTTI Marco	140.000	0,54%	0,99%
CANDIDO Roberto	98.000	0,38%	0,69%
RUTIGLIANI Francesco	115.001	0,45%	0,81%
GIANNETTI Erika	51.900	0,20%	0,37%
RACCA Giorgio	100.000	0,39%	0,70%
LOIUDICE Nunzio	50.000	0,19%	0,35%
UCCI Silvano	24.990	0,10%	0,18%
CIPOLLA Sergio	50.000	0,19%	0,35%
CAMBI Marco	68.400	0,27%	0,48%
FIOCCHI Fabrizio	28.359	0,11%	0,20%
FUMAGALLI Paolo	50.000	0,19%	0,35%
TOTALE	14.206.304	55,11%	100%

Alla data della presente comunicazione, nessuna delle Parti e dei rispettivi soci esercita individualmente il controllo di diritto su Techedge ai sensi e per gli effetti degli artt. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile e 93 del TUF.

Le Parti si sono impegnate a mantenere vincolate al Patto Parasociale le Azioni Sindacate, così come le stesse dovessero incrementarsi o ridursi nel termine di durata del Patto Parasociale, ed a gestire tali Azioni Sindacate e tutti i diritti sociali ad esse inerenti in

conformità alle previsioni contenute nel Patto Parasociale ed in piena coerenza con le previsioni dello statuto sociale di Techedge.

3. PRINCIPALI PREVISIONI DEL PATTO PARASOCIALE

3.1 Impegni di non adesione all'OPA promossa da Temistocle

Secondo quanto indicato nell'Addendum, le Parti hanno riconosciuto che l'OPA sulle azioni Techedge sarà promossa da Temistocle anche in nome e per conto di ogni altro agente di concerto, per un corrispettivo di Euro 5,40 per ciascuna azione portata in adesione, e si sono impegnate: (i) a non aderire alla medesima OPA ed a prestare ogni ragionevole collaborazione (anche informativa) a Temistocle al fine di consentire alla stessa di depositare il documento di offerta dell'OPA entro i termini di legge; e (ii) a non trasferire le azioni Techedge dalle stesse detenute fino alla data di pagamento del corrispettivo dell'OPA obbligatoria, ovvero fino alla data di pagamento del corrispettivo previsto per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108 del TUF.

3.2 Obblighi di consultazione preventiva

Il Patto Parasociale prevede l'impegno delle Parti a consultarsi prima di ogni assemblea ordinaria e straordinaria di Techedge, fermo restando che, all'esito della consultazione, ciascuna Parte sarà libera di esercitare il diritto di voto secondo le proprie autonome determinazioni.

Con riferimento ai futuri rinnovi degli organi societari di Techedge, le Parti si sono impegnate, per tutta la durata del Patto Parasociale, a consultarsi in vista della presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

3.3 Disposizioni relative alla circolazione delle Azioni Sindacate

Il Patto Parasociale contiene le seguenti previsioni relative alla circolazione delle Azioni Sindacate, distinguendo fra "**Azionisti Maggiori**" (per tali intendendosi, a seguito delle modifiche apportate dall'Addendum, Atena e Temistocle) e "**Altri Azionisti**" (ossia le altre Parti diverse dagli Azionisti Maggiori).

(a) Diritto di prelazione degli Azionisti Maggiori nei confronti degli Altri Azionisti

Il Patto Parasociale prevede che, salvo il caso di trasferimenti in favore di società direttamente o indirettamente interamente controllate, per tutta la durata del Patto Parasociale, gli Altri Azionisti non potranno trasferire a terzi le Azioni Sindacate da ciascuno detenute a fronte di un corrispettivo diverso dal denaro.

Fermo quanto precede, il Patto Parasociale prevede che il trasferimento delle Azioni Sindacate, effettuato al di fuori del MTA, da parte di Altri Azionisti in favore di terzi, sia

soggetto al diritto di prelazione degli Azionisti Maggiori, da esercitarsi pro-quota rispetto alla partecipazione detenuta da ciascun Azionista Maggiore.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli Azionisti Maggiori, ovvero in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione sulla totalità delle Azioni Sindacate oggetto di trasferimento, l'Altro Azionista sarà libero di trasferire le Azioni Sindacate al terzo acquirente.

(b) Diritto di prima offerta degli Azionisti Maggiori nei confronti degli Altri Azionisti

Il Patto Parasociale prevede che i trasferimenti sul MTA delle Azioni Sindacate da parte degli Altri Azionisti è soggetto al diritto di prima offerta degli Azionisti Maggiori, i quali, in caso di esercizio di tale diritto, potranno acquistare le Azioni Sindacate offerte, pro- quota rispetto alla partecipazione detenuta da ciascun Azionista Maggiore, per un corrispettivo pari al minore fra (i) la media aritmetica dei valori di chiusura delle azioni Techedge registrati sul MTA nei 10 (dieci) giorni lavorativi precedenti la comunicazione di trasferimento e (ii) il valore puntuale di chiusura delle azioni Techedge registrato sul MTA alla data della predetta comunicazione di trasferimento.

In caso di mancato esercizio del diritto di prima offerta da parte degli Azionisti Maggiori, ovvero in caso di mancato esercizio del diritto di prima offerta sulla totalità delle Azioni Sindacate oggetto di trasferimento, l'Altro Azionista sarà libero di trasferire sul MTA le Azioni Sindacate.

Si evidenzia che, con la sottoscrizione dell'Addendum, la Parti hanno convenuto che le previsioni relative al "Diritto di Prelazione fra Azionisti Maggiori" ed al "Diritto di Prima Offerta fra Azionisti Maggiori", originariamente contenute nel Patto Parasociale, si intendono eliminate a decorrere dal 16 novembre 2020.

3.4 Altre previsioni rilevanti

Per tutta la durata del Patto Parasociale, le Parti si sono obbligate a comunicare reciprocamente, in via preventiva, eventuali acquisti, diretti e/o indiretti, di azioni Techedge, così come la sottoscrizione di contratti e/o accordi aventi ad oggetto direttamente e/o indirettamente azioni Techedge (ivi incluse le Azioni Sindacate già detenute dalle Parti alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale), anche al fine di poter verificare preventivamente che da tali operazioni non discendano obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi della rilevante disciplina.

Con la sottoscrizione dell'Addendum, le Parti hanno concesso a Temistocle, Atena, Domenico Restuccia ed Equilybra – anche in deroga alla previsione sopra indicata - la facoltà di effettuare acquisti di azioni Techedge al di fuori dell'OPA, per tutta la durata dell'OPA stessa, purché a fronte di corrispettivi non superiori ad Euro 5,40 per ciascuna azione, senza la necessità di comunicare preventivamente tali acquisti alle altre Parti.

4. DURATA

Il Patto Parasociale è entrato in vigore in data 26 ottobre 2020 e avrà efficacia per i successivi 36 (trentasei) mesi.

È previsto un rinnovo tacito del Patto Parasociale per ulteriori 36 (trentasei) mesi se non disdettato da nessuna delle Parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

5. DEPOSITO

Il testo integrale del Patto Parasociale è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 28 ottobre 2020, prot. n. PRA/450735/2020/CMIAUTO.

Il testo integrale dell'Addendum al Patto Parasociale è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 19 novembre 2020, prot. n. PRA/487421/2020/CMIAUTO.

6. TIPOLOGIA DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122 TUF e, segnatamente, a quelle di cui al quinto comma, lett. a), b) e d-bis) della citata norma.

7. ORGANI DEL PATTO PARASOCIALE

Il Patto Parasociale non prevede l'istituzione di organi per il suo funzionamento.

8. PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal Patto Parasociale.

Milano, 18 dicembre 2020